

CRONACA ([HTTPS://WWW.TARANTOBUONASERA.IT/NEWS/CRONACA/](https://www.tarantobuonasera.it/news/cronaca/)) NEWS ([HTTPS://WWW.TARANTOBUONASERA.IT/NEWS/](https://www.tarantobuonasera.it/news/))
 giovedì 26 Settembre 2019 (<https://www.tarantobuonasera.it/news/75193/sovraindebitamento-delle-famiglie-italiane-ecco-come-uscirne/>)

Sovraindebitamento delle famiglie italiane, ecco come uscirne

La Redazione (<https://www.tarantobuonasera.it/author/la-redazione/>) 🗨️ 0 (<https://www.tarantobuonasera.it/news/75193/sovraindebitamento-delle-famiglie-italiane-ecco-come-uscirne/#respond>)

f Facebook ([Http://Www.Facebook.Com/Sharer.Php?U=Https://Www.Tarantobuonasera.It/News/75193/Sovraindebitamento-Delle-Famiglie-Italiane-Ecco-Come-Uscirne/](http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.tarantobuonasera.it/news/75193/sovraindebitamento-delle-famiglie-italiane-ecco-come-uscirne/))

🐦 Twitter (<https://twitter.com/share?url=https://www.tarantobuonasera.it/news/75193/sovraindebitamento-delle-famiglie-italiane-ecco-come-uscirne/>)



L'avvocato Mandico

Il Centro Tutele Famiglie e Imprese sovraindebitate, ha deciso di avviare una campagna informativa per permettere, a chi vuole, di ricevere un'analisi della sua situazione, per verificare la possibilità dell'applicazione delle procedure di ristrutturazione e riduzione dei debiti, in applicazione della legge 3/2012.

La grave situazione debitoria delle famiglie italiane e la possibilità di una ristrutturazione dei debiti con la legge 3/2012 (SOVRAINDEBITAMENTO)

Quando consideriamo il perché le famiglie si siano ritrovate investite da una situazione debitoria complicata e difficile da risolvere, cioè come vuole la definizione, sovraindebitate, dobbiamo principalmente considerare che molto spesso le persone compiono scelte sbagliate, non perché sono irrazionali, ma perché non hanno informazioni giuste o non le sanno leggere.

Con il termine sovraindebitamento, s'intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Le scelte finanziarie importanti come:

- scegliere il mutuo per comprare l'abitazione,

- la previdenza,
- la gestione dei risparmi
- cercare di integrare il reddito a disposizione con il ricorso a prestiti, sono decisioni che si protraggono nel lungo periodo.

L'allarmismo creatosi per l'enorme esposizione debitoria delle famiglie, trova fondamento nel fatto che tante volte non è solo il reddito a disposizione che diminuisce, ma sono gli eventi imprevedibili a far sì che le famiglie si trovino in questa situazione.

Avvenimenti negati, imprevedibili, il venir meno di alcune entrate (come ad esempio un licenziamento) o il verificarsi di uscite inattese (divorzio/separazione, una malattia) hanno portato a rendere la società più fragile e più vulnerabile, soprattutto se le garanzie offerte dal paese non ci sono o risultano essere poche.

Il sovraindebitamento può essere di tipo attivo (la premeditazione e la sproporzione dell'assunzione dei debiti; eccessivo uso di gestione delle proprie carte di credito; l'evasione dai tributi; il mancato pagamento di utenze...etc.etc).

Il sovraindebitamento passivo invece dipende dai fatti esterni che il soggetto subisce. L'impossibilità di gestire e prevedere situazioni che vanno al di fuori della sfera di controllo del soggetto stesso come può essere la perdita del lavoro, malattia, divorzio o separazione, eventi traumatici che il soggetto non poteva prevedere.

Esiste poi il sovraindebitamento differito, che si manifesta in un arco temporale molto elevato. I soggetti che si poggiano sulla condizione e sul reddito momentaneamente sicuro del soggetto più vicino a sé (ad esempio la pensione del coniuge o l'assegno di mantenimento che viene erogato ai figli minori in caso di divorzio), nel momento in cui esso verrà a mancare senza possibilità di sostituzione, ricadranno automaticamente nella situazione su descritta.

L'insieme di tutti i soggetti debitori che potenzialmente potrebbero rientrare all'interno della procedura da sovraindebitamento risulta ampio. I

Definisce per "consumatore", il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (può anche essere sì un imprenditore, purché non rientri nel regime di fallibilità).

In maniera schematizzata potremmo dire che da una parte, troviamo il debitore non fallibile con gli imprenditori (non assoggettabili alle procedure concorsuali), dall'altra parte il consumatore.

Ma potranno avvalersi del sovraindebitamento anche i soci e gli amministratori di società di capitali (in quanto in caso di fallimento risponde la società, possedendo l'autonomia giuridica; i soci rispondono solo in base al capitale versato) e gli imprenditori agricoli (compresi gli imprenditori familiari).

Possono accedere alle procedure indicate dalla legge 3/2012, anche gli enti non commerciali, come ad esempio le fondazioni, le associazioni, i comitati, e le start up innovative, ovvero le società di capitali in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 d.l. n. 179/2012.

In fine anche i professionisti intellettuali (sia individuali che in forma associata).

Nell'analisi, della possibilità di accesso a tali procedure di sovraindebitamento, bisogna ricordarsi principalmente che viene definito come consumatore, la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Ciò che caratterizza il consumatore risulta essere la natura delle obbligazioni assunte:

- se sono di carattere personale e non attinenti all'attività imprenditoriale, egli potrà accedere anche al piano del consumatore;
- qualora le obbligazioni assunte siano di carattere promiscuo, cioè avente carattere sia personale che imprenditoriale, il debitore potrà proporre solo l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'aiuto dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei crediti (rispettando quando espressamente previsto dal primo comma, nel dettaglio si vedranno in seguito, analizzando l'accordo).

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

1. a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
2. b) (al fine di rendere la normativa più congrua con quanto detto nel precedente comma) non è ammissibile la proposta se il debitore abbia già fatto ricorso a tali strumenti (l'accordo, il piano, la liquidazione) negli ultimi 5 anni.
3. c) il debitore non deve avere subito, per cause a lui imputabili, uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis.
4. d) infine, viene dichiarata la non ammissibilità al piano, nel caso in cui il debitore, anche consumatore ha fornito documentazione tale da non permettere la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

Il Centro Tutele Famiglie ed Imprese, che ha la sua sede a Napoli, in via dell'epomeo 81, sta da tempo e con successo, promuovendo nei tribunali, la sua azione sociale.

L'aiuto è verso quei soggetti, famiglie ed imprese, che si ritrovano in gravi situazioni debitorie.

L'intento è di far sì che non siano esclusi dal mondo economico, cercando di dare loro, la possibilità di una ristrutturazione del debito, molte volte anche notevolmente ridotto dalla procedura, riuscendo così a portare avanti i loro progetti di vita.

Per info: tel 0817281404; email: avvocatomandico@libero.it